

Bruxelles, 19 marzo 2026
(OR. en)

7515/26

RECH 133
DRS 11
COMPET 351
IND 196
MI 269

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 1800 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 18.3.2026 sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1800 final.

All.: C(2026) 1800 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2026
C(2026) 1800 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.3.2026

sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Bussola per la competitività dell'UE"¹ ricorda che l'innovazione è un motore fondamentale della competitività e della crescita dell'Unione.
- (2) Per guidare la crescita economica futura serve un nuovo modello di competitività che si basi su una produttività trainata dall'innovazione. Le imprese, start-up e scale-up innovative, in particolare nel settore *deep tech*, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative, il che le pone al centro di modelli economici basati sull'innovazione.
- (3) Nella sua comunicazione "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up"², la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto una definizione di imprese, start-up e scale-up innovative.
- (4) Le imprese nel settore *deep tech*, tra cui quelle delle tecnologie strategiche come le tecnologie digitali, le biotecnologie e le tecnologie pulite, sono particolarmente importanti per l'innovazione perché traducono progressi pionieristici in ambito scientifico e tecnologico in prodotti e industrie scalabili, spesso generando soluzioni trasformative che hanno un forte impatto sociale ed economico a lungo termine. Le definizioni dovrebbero pertanto tenere conto delle specifiche caratteristiche delle imprese *deep tech*, in quanto i loro cicli di sviluppo sono generalmente più lunghi e a più alta intensità di capitale a causa delle complesse attività di ricerca e sviluppo (R&S), della convalida normativa e della maturità tecnologica.
- (5) Diversi Stati membri hanno adottato definizioni giuridiche diverse di imprese, start-up e scale-up innovative, mentre il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione³ e il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabiliscono anche definizioni a livello dell'Unione per le rispettive finalità.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bussola per la competitività dell'UE", COM(2025) 30 final del 29 gennaio 2025.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up", COM(2025) 270 final del 28 maggio 2025.

³ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

- (6) A livello sia nazionale che unionale sono elaborate misure strategiche in materia di innovazione per sostenere le imprese innovative, le start-up innovative o le scale-up innovative. In mancanza di definizioni comuni, è possibile che la loro applicazione sia incoerente tra gli Stati membri e tra l'Unione e gli Stati membri. Imprese classificate come imprese, start-up o scale-up innovative in uno Stato membro potrebbero quindi non essere ammissibili a regimi di sostegno comparabili in un altro Stato membro, limitando in tal modo le attività transfrontaliere e l'espansione all'interno del mercato unico. L'incertezza giuridica può essere uno dei numerosi motivi che scoraggiano le imprese in questione dall'operare o dal trasferirsi in altri Stati membri. Seguendo la logica di un mercato unico dell'UE senza frontiere interne e volendo garantire che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri possano basarsi su un riferimento coerente, l'uso di definizioni comuni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel trattamento delle imprese in tutta l'Unione.
- (7) Definizioni comuni sono necessarie anche in considerazione dell'ampia interazione tra le misure nazionali e dell'Unione a sostegno di imprese, start-up e scale-up innovative. Inoltre l'applicazione di una stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) migliorerebbe l'allineamento, la coerenza e l'efficacia delle politiche rivolte a imprese, start-up e scale-up innovative, limitando così il rischio di distorsione della concorrenza connesso alla disparità di accesso al sostegno pubblico⁵.
- (8) La Commissione ha già stabilito definizioni che consentono la classificazione delle imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese. Le definizioni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative non dovrebbero in alcun modo mettere in discussione tali classificazioni consolidate. Se del caso, le nuove definizioni dovrebbero basarsi sui criteri stabiliti per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le soglie dimensionali e le caratteristiche strutturali.
- (9) Per garantire che siano funzionali agli scopi previsti, le definizioni dovrebbero rispecchiare le caratteristiche distintive di un gruppo di imprese molto specifico, vale a dire le imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative, e basarsi su criteri e soglie oggettivi. È pertanto necessario che le definizioni si basino su criteri facilmente applicabili, quali gli investimenti in attività di innovazione, l'età, le dimensioni o la crescita.
- (10) Conformemente a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, l'"innovazione" dovrebbe essere definita come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti.
- (11) Le attività di innovazione possono essere evidenziate dagli sforzi di R&S, che corrispondono ad attività organizzate e deliberate volte a generare nuove conoscenze e a sviluppare prodotti, servizi e processi nuovi o migliorati. Le attività di R&S dovrebbero essere definite conformemente alle classificazioni internazionali ampiamente utilizzate⁶ e alle norme dell'Unione. L'impegno strategico di un'impresa

⁵ Ciò lascia impregiudicati i requisiti aggiuntivi o diversi che possono essere imposti per conseguire gli obiettivi di future iniziative politiche.

⁶ Cfr., ad esempio, OCSE, Frascati Manual 2015, *Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*.

nella R&S può essere dimostrato dalle risorse investite in tali attività in termini di percentuale dei costi operativi o percentuale dei ricavi (ossia l'intensità di R&S).

- (12) Un'impresa può essere innovativa anche se non investe in attività di R&S. Un'impresa dovrebbe pertanto essere considerata innovativa anche se può dimostrare che negli ultimi tre anni ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi aziendali in vista della loro commercializzazione, che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.
- (13) Le start-up e scale-up innovative dovrebbero essere definite come un sottoinsieme delle imprese innovative, in quanto l'innovazione è la caratteristica distintiva fondamentale che può giustificare un trattamento strategico differenziato, un sostegno pubblico mirato e l'agevolazione normativa, distinguendole dalle imprese nuove o in rapida crescita ordinarie che si espandono senza generare nuovi prodotti, servizi, tecnologie o modelli aziendali.
- (14) Le start-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con limiti di dimensione e di età. Per garantire la massima coerenza possibile con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁷, per la definizione di start-up innovativa dovrebbero applicarsi i criteri relativi al totale di bilancio e al fatturato per le piccole imprese ivi stabiliti. Tuttavia, in termini di personale, è più opportuno fissare a 99 il numero massimo di persone occupate, in quanto ciò può consentire a molte start-up innovative, in particolare nei settori *deep tech* e ad alta intensità di scala, di costituire gruppi multidisciplinari più ampi nella fase iniziale di crescita. Un limite di età di dieci anni per le start-up innovative è appropriato per includere anche quelle, in particolare nel settore *deep tech*, che possono richiedere cicli di R&S più lunghi, fasi di sviluppo ad alta intensità di capitale, processi di convalida normativa e ritardi nella generazione di entrate.
- (15) Le scale-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con criteri relativi alle dimensioni e alle dinamiche di crescita, sulla base della logica soggiacente alla definizione quantitativa di "scaler" (particolari PMI in forte crescita) stabilita dall'OCSE in classificazioni ampiamente utilizzate. Per consentire di distinguere le scale-up innovative dalle imprese più consolidate, è opportuno specificare una dimensione massima per le società quotate in borsa, sulla base della soglia stabilita per le piccole imprese a media capitalizzazione nella raccomandazione (UE) 2025/1099⁸. Inoltre, per garantire che la definizione di scale-up innovative comprenda le imprese con un grado sufficiente di maturità e non si sovrapponga alla definizione di start-up innovative, è necessario applicare un valore minimo per il fatturato o il totale di bilancio sulla base delle soglie pertinenti stabilite per le medie imprese nella raccomandazione 2003/361/CE⁹,

⁷ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

⁸ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj>).

⁹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

RACCOMANDA:

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative utilizzata nelle politiche dell'Unione applicate all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo.
2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di:
 - (a) utilizzare le definizioni di cui all'allegato quando adottano misure legislative, politiche o di sostegno finanziario o attuano programmi rivolti a imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative;
 - (b) utilizzare le definizioni di cui all'allegato ai fini della raccolta di dati sulle imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative.
3. Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.
4. Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono invitati a comunicare alla Commissione le misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 18.3.2026

Per la Commissione
Ekaterina ZAHARIEVA
Membro della Commissione

